



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai Signori:

dott. Mario Scano	Presidente
dott. Nicola Leone	consigliere relatore
dott.ssa Maria Paola Marcia	consigliere
dott. Valeria Motzo	I referendario

si è riunita in camera di consiglio il giorno 15 gennaio 2009,

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, che approva lo Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, con il quale, in attuazione dello Statuto è stata istituita la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna e ne sono state disciplinate le funzioni;

visto il decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, modificativo del predetto decreto;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, articolo 7, comma 8;

visto il decreto n. 9/2008 del 1° dicembre 2008 con cui il Presidente f.f. della Sezione ha assegnato al consigliere Nicola Leone l'istruttoria del richiesto parere.

vista la nota prot. N. 3/III/3 del 7 gennaio 2009, con cui il Consigliere Leone ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione;

vista l'ordinanza n. 1/2009 del 12 gennaio 2009 con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione in camera di consiglio il giorno 15 gennaio 2009 alle ore 10,00 per **discutere e deliberare** il seguente ordine del giorno: **espressione di parere su richiesta del Sindaco del Comune di Bonnanaro (SS)**, prot. n. 2.754 in data 3 novembre 2008, erroneamente recapitata alla Sezione giurisdizionale e da questa pervenuta nella segreteria della Sezione in data 26 novembre 2008 ed acquisita al protocollo con il numero 257/PRES/08.

* * * * *

1. Il quesito.

Il Sindaco del Comune di Bonnanaro chiede, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che la Sezione esprima il proprio parere in relazione al problema appresso esposto.

Il Comune di Bonnanaro – scrive il Sindaco - annovera tra i propri Amministratori un lavoratore dipendente di Poste Italiane S.p.A. L'Ente datore di lavoro ha chiesto il rimborso delle ore e dei permessi retribuiti

goduti dal Consigliere ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune – continua la richiesta di parere – ha eccepito la mancanza di legittimità ad ottenere i rimborsi di che trattasi stante lo status di Ente pubblico di Poste Italiane. In sostanza, secondo l'interpretazione del Comune, la condizione oggettiva del diritto alla percezione dei rimborsi è da escludersi alla luce dei pronunciamenti dell'attuale giurisprudenza che qualifica Poste Italiane S.p.A. "organismo di diritto pubblico". Tale conclusione contribuisce a confermare la natura pubblica di Poste Italiane S.p.A. sulla base di un criterio di pubblicità; infatti, secondo recente pronunciamento del Consiglio di Stato, il carattere pubblico o meno di un Ente non rileva esclusivamente dalla personalità giuridica, quanto piuttosto dalla gestione di un servizio pubblico inteso come servizio destinato prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni generali della collettività.

2. Questioni di ammissibilità e ricevibilità.

La Sezione premette che la richiesta di parere è formulata, ancorché non esplicitamente, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il Consiglio regionale, ha approvato la Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 che istituisce il Consiglio delle Autonomie locali in Sardegna.

La richiesta di parere è, peraltro, pervenuta, direttamente alla Sezione e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

La Sezione ha già avuto modo di statuire l'ammissibilità di richieste di parere che, ancorché non inoltrate per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, provengano, però, come nel caso di specie, dal legale rappresentante dell'Ente.

Ciò è consentito dalla lettera dell'articolo 7, comma 8 L. 131/2003, ma la Sezione ritiene opportuno che il mancato passaggio venga opportunamente motivato.

Si deve ora verificare l'ammissibilità dello stesso quesito.

La legge 131/2003, art. 7, comma 8, prevede che la Corte dei conti possa essere chiamata a rendere pareri – alle regioni ed agli enti locali – ***in materia di contabilità pubblica.***

La richiesta di parere mira a conoscere se la società per azioni Poste Italiane, che certamente esercita funzioni connotate da caratteri pubblicistici, in quanto, come ricorda la richiesta di parere, la Società svolge *un servizio pubblico inteso come servizio destinato prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni generali della collettività*, abbia diritto ad ottenere il rimborso di quanto erogato a propri dipendenti che svolgono le funzioni di amministratore di ente locale, per il tempo che costoro destinano (non già all'attività lavorativa, ma) all'Ente locale.

Viene messa in causa la nozione di organismo di diritto pubblico. A parere di questa Sezione la nozione di organismo di diritto pubblico non rileva.

Intanto, organismo di diritto pubblico è una nozione che appartiene e deriva dal diritto comunitario. Con tale nozione si sono assoggettate al rispetto della normativa in materia, soprattutto, di appalti pubblici, di soggetti formalmente (ed anche sostanzialmente) di diritto privato e che, in tale veste non sarebbero stati sottoposti a tali norme e alle conseguenti limitazioni nella scelta del contraente.

Come ha affermato la Corte di giustizia non è necessario che un ente abbia in via esclusiva o prevalente lo scopo di soddisfare bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale, ben potendo perseguire, oltre tale scopo, anche altri che presentano, invece il carattere commerciale o industriale. E' il caso di Poste Italiane S.p.A. la cui attività ormai forse principale, e tale certamente sotto il profilo della produzione di utili, è l'attività di tipo bancario, rispetto all'attività consistente nei classici servizi postali. Ma nel caso che ne occupa, tale qualificazione non ha importanza. La qualificazione rilevando, infatti, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti.

Così pure, il fatto che sia rimasto il controllo della Corte dei conti sugli enti o aziende di Stato trasformati (nel caso di specie, il controllo ex articolo 12 della legge 259/1958), in seguito alle c.d. privatizzazioni, in enti pubblici economici prima e in società per azioni poi, fino a quando duri il controllo dello Stato, attraverso la partecipazione azionaria, non fa venire meno gli effetti della scelta operata dal legislatore nei primi anni novanta. Poste Italiane è una società per azioni di diritto privato, il cui capitale sociale è ancora detenuto dallo Stato per il 65% e da CDP

S.p.A: per il 35%, ma nulla vieta di mettere le azioni sul mercato e trasformare la Società in una c.d. *public company* ad azionariato diffuso, o viceversa, individuare un gruppo di controllo cui cedere, appunto, il capitale di controllo della società o altre forme ancora che sono state utilizzate nel corso della realizzazione delle c.d. privatizzazioni.

E, comunque, è chiara la lettera dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale le assenze dal servizio di cui ai primi quattro commi dell'articolo 79, *sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni e assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore....*

Il problema è che la questione non può essere esaminata dalla Sezione, non tanto perché non si verserebbe in un'ipotesi di contabilità pubblica perché, comunque, la risposta al quesito è destinata ad incidere sul bilancio dell'Ente, quanto perché mancano, nella richiesta di parere, due requisiti che si ritiene debbano essere presenti, per pacifica giurisprudenza sia delle Sezioni regionali, sia della Sezione Autonomie e cioè: a) la rilevanza generale della questione; b) la mancanza di una la diretta correlazione con giudizi civili, amministrativi o penali in corso o che, comunque, potrebbero essere promossi.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la Sezione,

udito il relatore, consigliere Nicola Leone;

ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,

DELIBERA

l'inammissibilità oggettiva del parere, richiesto dal Sindaco del Comune di Bonnanaro, per le considerazioni esposte.

La Sezione dispone che il presente atto, a cura della Segreteria, sia inviato al Presidente del Consiglio comunale di Bonnanaro, al Sindaco e al Segretario del comune, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009.

Il Magistrato relatore

Nicola Leone

Il Presidente

Mario Scano

Depositata in Segreteria il giorno 21/01/2009

Il Direttore della Segreteria

Giuseppe Mullano